

Alle Imprese
Ai Consulenti del Lavoro
Agli Studi
LORO SEDI

Circolare n. 7/2025
Pisa, 28 Ottobre 2025

Oggetto: Nuova disciplina del Contributo Contrattuale al Fondo Pensione Complementare PREVEDI, Accordo Nazionale 4 Luglio 2025 a Addendum 15 Luglio 2025. Indicazioni operative.

Con la presente si comunica che le Parti Sociali Nazionali dell'edilizia (ANCE, ANAEP, CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL) hanno sottoscritto l'Accordo del 4 luglio 2025 e il successivo Addendum del 15 luglio 2025, che introducono modifiche importanti alla disciplina del contributo contrattuale dovuto al Fondo Pensione Complementare PREVEDI. Tali disposizioni trovano applicazione per i **lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025**.

Riassumiamo di seguito le **principali NOVITA'**:

1) Operai e Impiegati assunti dal 01/10/2025 con rapporto di lavoro di durata superiore a 3 mesi.

Fatto salvo per i lavoratori già iscritti al Fondo Prevedi, per le assunzioni a partire dal 1° ottobre 2025 il datore di lavoro verserà il Contributo Contrattuale al Fondo PREVEDI a decorrere dal quarto mese di competenza successivo all'assunzione. Il recupero dei 3 mesi precedenti deve essere effettuato nella denuncia mensile MUT, compilando il tasto PREVIDENZA.

2) Operai e Impiegati assunti dal 01/10/2025 e licenziati nei primi tre mesi.

Per i rapporti di lavoro la cui durata è pari o inferiore a tre mesi, l'azienda non versa il Contributo Contrattuale a PREVEDI, ma è tenuta a corrispondere al lavoratore un importo alternativo:

- **Operai:** importo calcolato su base oraria, utilizzando i coefficienti della TABELLA B riportata di seguito. Tale importo verrà versato dall'Azienda tramite denuncia MUT **al netto delle ritenute di legge** nella casella "importo art.3 Accordo 04/05/25" e verrà erogato al lavoratore in concomitanza con la Gratifica Natalizia e Ferie (GNF).
 - **Impiegati:** importo calcolato su base mensile, da erogare direttamente dall'azienda con le competenze di fine rapporto sulla base della TABELLA A riportata di seguito.
- Allegiamo gli aspetti fiscali e contributivi relativi agli Importi di cui sopra.

3) Lavoratori Già Iscritti al Fondo Prevedi - esenzione

La limitazione al versamento del Contributo Contrattuale non opera nel caso in cui il lavoratore, al momento dell'assunzione o entro i primi tre mesi, risulti già iscritto a PREVEDI con l'attivazione di forme di contribuzione aggiuntive (TFR e/o contributo percentuale a carico del lavoratore). In tale circostanza, il Contributo Contrattuale è dovuto dal datore di lavoro sin dal primo mese di assunzione.

Per chiarimenti e approfondimenti sulle nuove disposizioni, si rimanda alla lettura delle NOTE OPERATIVE allegate alla presente: Addendum del 15/07/2025.

Gli uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti.

Ente Pisano Cassa Edile

Il Coordinatore

Valentina Baldauci

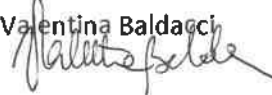


TABELLA A

VALORE MENSILE DELL'IMPORTO DA EROGARE
AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Impiegati
(Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,00
6	14,40
5	12,00
4	11,20
3	10,40
2	9,36
1	8,00

CCNL ARTIGIANI: Impiegati
(Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,40
6	14,40
5	12,00
4	11,12
3	10,40
2	9,20
1	8,00

I valori mensili sopra riportati devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

TABELLA B

VALORE ORARIO DELL'IMPORTO DA EROGARE
AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025
CCNL INDUSTRIA: Operai
(Valori orari)

LIVELLI	Importo orario
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello	0,072884
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,060876
Operaio comune	0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

CCNL ARTIGIANI: Operai
(Valori orari)

LIVELLI	Importo orario
a) Operai di produzione Operaio di quinto livello	0,078052
Operaio di quarto livello	0,072352
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,059888
Operaio comune	0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

I coefficienti orari sopra riportati devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L'importo complessivo deve essere arrotondato all'euro.

ACCORDO DEL 4 LUGLIO E RELATIVO ADDENDUM DEL 15 LUGLIO 2025 - INDICAZIONI OPERATIVE

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni operative che rispondono ai dubbi interpretativi e ai quesiti finora pervenuti in merito all'Accordo del 4 luglio 2025 e al relativo addendum del 15 luglio, qui allegati per pronta evidenza e in seguito congiuntamente identificati anche solo come l'"Accordo".

L'Accordo fa riferimento alla durata del *rapporto di lavoro*, non a quella del contratto di lavoro: ne deriva che, anche in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il rapporto di lavoro supera i tre mesi, i quali vanno calcolati secondo le indicazioni specifiche fornite nello stesso Accordo. La limitazione al versamento a Prevedi del contributo contrattuale non opera, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo, nel caso in cui il lavoratore risulti avere, al momento dell'assunzione, "*forme di contribuzione*" aggiuntive al contributo contrattuale attive nei confronti di Prevedi o le attive nel corso dei primi tre mesi dall'assunzione (mesi da calcolare sempre secondo le modalità indicate nell'Accordo). Le forme contributive a Prevedi, aggiuntive al contributo contrattuale, richiamate dall'art. 4 dell'Accordo sono: il contributo a Prevedi relativo al Tfr maturando e/o il contributo percentuale a carico del lavoratore pari o superiore all'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, al quale è sempre abbinato il contributo dell'1% a carico dell'azienda. **Si evidenzia che l'Accordo non ha modificato le misure e le modalità di calcolo del contributo contrattuale al Fondo Prevedi:** in tutti i casi in cui sia dovuto il contributo contrattuale a Prevedi, esso va calcolato applicando le regole di cui alla Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015¹ e le misure indicate nelle seguenti Circolari CNCE:

- Circolare CNCE n. 678 del 17/10/2019 "Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Industria"².
- Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 - "Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili-Artigianato"³.

Si precisa, inoltre, che l'Accordo non ha apportato alcuna modifica alle modalità di calcolo e di versamento delle contribuzioni volontarie aggiuntive al contributo contrattuale: il contributo mensile percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore (la cui attivazione dà sempre diritto a ricevere il contributo mensile dell'1% sulla retribuzione a carico dell'azienda), e il contributo mensile relativo al TFR maturando, non hanno subito alcuna variazione, né nelle misure e modalità di calcolo né in quelle di versamento al Fondo Prevedi.

Con specifico riferimento alle modalità di computo del periodo di tre mesi di cui all'art. 1 dell'Accordo, tenendo conto che la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, si possono rappresentare i seguenti casi (le decorrenze e le scadenze di cui ai seguenti punti 1.1, 1.2 e 2.1, si utilizzano per tutti i mesi dell'anno, indipendentemente dal numero di giorni di cui ciascun mese è composto):

¹ La Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015 è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/3823_Guida_sul_calcolo_del_contributo_contrattuale.pdf

² La Circolare CNCE n. 678 del 17/10/2019 è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/1190_1418_Circolare_CNCE_678_del_17_ottobre_2019.pdf

³ La Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 è disponibile al seguente indirizzo web:

https://www.prevedi.it/public/php_normative/documenti/2693_1633_Circolare_CNCE_706_del_31_marzo_2020.pdf

1) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione (mesi da calcolare secondo le modalità indicate nell'Accordo)	1.1) Assunto tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese: il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore è ancora occupato presso la stessa azienda il <u>primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione</u> (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2° mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio). Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, che l'azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all'assunzione. Esempi: 1.1.1) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) <u>ancora occupato il 1° gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e per i mesi successivi finché il lavoratore rimarrà dipendente dell'azienda edile. I mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono dichiarati (distintamente, non cumulativamente) e versati dall'azienda alla Cassa Edile/Edilcassa con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa nel mese di febbraio 2026). 1.1.2) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) <u>non più occupato il 1° gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi; l'azienda deve versare direttamente al lavoratore (se impiegato) o alla Cassa Edile/Edilcassa (se operaio) l'importo previsto dall'art. 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025. 1.2) Assunto tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese (compresi): il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto solo se il lavoratore è ancora occupato presso l'azienda il <u>giorno 15 del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione</u> (ad esempio, se assunto a ottobre, il 1° mese successivo a quello di assunzione è novembre, il 2° mese successivo è dicembre, il 3° mese successivo è gennaio). Il contributo a Prevedi viene incluso nella denuncia contributiva di competenza del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione che l'azienda invia alla Cassa Edile/Edilcassa nel 4° mese di calendario successivo all'assunzione. Esempi: 1.2.1) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi), <u>ancora occupato il 15 gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e per i mesi successivi finché il lavoratore rimarrà dipendente dell'azienda edile. I mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 vengono dichiarati (distintamente, non cumulativamente) e versati dall'azienda alla Cassa Edile/Edilcassa con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026 (trasmessa nel mese di febbraio 2026). 1.2.2) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi), <u>non più occupato il 15 gennaio 2026</u>: il contributo contrattuale non è dovuto a Prevedi; l'azienda deve versare direttamente al lavoratore (se impiegato) o tramite la Cassa Edile/Edilcassa (se operaio) l'importo previsto dal punto 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025.
2) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, ma le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione (mesi da calcolare secondo le modalità indicate nell'Accordo)	2.1) Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto fin dal mese di assunzione ma viene versato a partire dal mese in cui il lavoratore ha attivato le aliquote contributive a Prevedi, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (questo perché, per semplicità il contributo contrattuale viene associato, fin dall'inizio, al Fondo Prevedi, onde evitare che l'azienda debba gestire la duplice destinazione del contributo). Ne deriva che: - per il lavoratore assunto tra l'1 e il 15 del mese (compresi) che non abbia, al momento dell'assunzione, aliquote contributive attive a Prevedi ma che le attivi entro il primo giorno del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, il contributo contrattuale matura fin dal mese di assunzione. Il primo versamento, con recupero dei mesi precedenti, avviene con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il contributo volontario, cioè il contributo % dipendente (a cui è sempre abbinato il contributo 1% a carico azienda), e/o il contributo Tfr maturando. - per il lavoratore assunto tra il 16 e l'ultimo giorno del mese (compresi) che non abbia, al momento dell'assunzione, aliquote contributive attive a Prevedi ma che le attivi entro il 15 (compreso) del 3° mese di calendario successivo a quello di assunzione, il contributo contrattuale matura fin dal mese di assunzione. Il primo versamento, con recupero dei mesi precedenti, avviene con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il contributo volontario, cioè il contributo % dipendente (a cui è sempre abbinato il contributo 1% a carico azienda), e/o il contributo Tfr maturando. Esempi 2.1.1) Lavoratore assunto tra l'1 e il 15 ottobre 2025 (compresi) <u>senza aliquote contributive attive a Prevedi, che attivi le aliquote contributive a Prevedi entro il 1° gennaio 2026 (compreso)</u>: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi anche per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e il versamento di tali contribuzioni inizia con la denuncia di competenza del mese in cui è stato attivato il primo contributo volontario, per proseguire di mese in mese, da quel momento in poi, insieme al contributo volontario. 2.1.2) Lavoratore assunto tra il 16 ottobre e l'ultimo giorno del mese di ottobre 2025 (compresi) <u>senza aliquote contributive attive a Prevedi, che attivi le aliquote contributive a Prevedi entro il 15 gennaio 2026 (compreso)</u>: il contributo contrattuale è dovuto a Prevedi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2025 e il versamento di tali contribuzioni inizia con la denuncia di competenza relativa al mese in cui è stato attivato il primo contributo volontario, per proseguire di mese in mese, da quel momento in poi, insieme al contributo volontario.

3) Lavoratore che, al momento dell'assunzione, <u>abbia aliquote contributive attive verso Prevedi, anche se le sospende successivamente.</u>	3.1) Il contributo contrattuale a Prevedi è dovuto e versato fin dal mese di assunzione, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (ai sensi del punto 4 dell'Accordo del 4 luglio 2025), con la relativa denuncia di competenza. Ad esempio, per il lavoratore assunto nel mese di ottobre 2025 il contributo contrattuale e i contributi volontari aggiuntivi a quello contrattuale saranno immediatamente versati con la denuncia contributiva di competenza di ottobre 2025, da inviare nel mese di novembre 2025. 3.2) Nella stessa fattispecie rientra anche il caso del lavoratore che, pur avendo aliquote contributive attive verso il Prevedi al momento dell'assunzione, le sospenda successivamente.
---	--

Quesiti specifici	a) lavoratore denunciato presso Casse Edil/Edilcasse diverse nei primi tre mesi dall'assunzione: l'Accordo fa riferimento al rapporto di lavoro, pertanto il calcolo relativo alla maturazione del contributo contrattuale farà riferimento alla data di assunzione presso l'impresa e alla durata del rapporto di lavoro con la stessa impresa. Il sistema di denuncia, per i lavoratori non iscritti al Prevedi, verifica mediante la data di assunzione la maturazione o meno del periodo che dà diritto alla contribuzione Prevedi; nella presentazione della denuncia di competenza dell'ultimo periodo utile alla maturazione del diritto, l'impresa verserà tutte le contribuzioni pregresse, a partire dalla data di assunzione, presso la cassa edile a cui è destinata quella denuncia. b) lavoratore che abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata nel Fondo Prevedi prima dell'assunzione: poiché il riscatto totale chiude il rapporto con il Fondo Prevedi, all'atto dell'assunzione il lavoratore risulterà senza aliquote contributive volontarie a Prevedi (si applicano quindi, i precedenti casi 1 o 2). c) La verifica delle aliquote contributive volontarie a Prevedi, la cui attivazione da parte del lavoratore esclude le limitazioni al versamento del contributo contrattuale a Prevedi, verrà effettuata dall'azienda tramite i sistemi di denuncia telematica alla Cassa Edile, che consentiranno di visualizzare tempo per tempo se, e in che misura, il lavoratore abbia attivato queste aliquote.
---------------------------------	--

**Aspetti fiscali e contributivi degli importi di cui al punto 3
dell'Accordo del 4 luglio 2025 (cd Accordo Prevedi)**
Nota

Facendo seguito alle indicazioni operative già fornite congiuntamente da CNCE e Prevedi afferenti all'Accordo del 4 luglio 2025 (cfr. circolari nn. 32 e 38 del 2025), alla luce di ulteriori diversi quesiti ricevuti dal territorio in merito al regime fiscale e contributivo delle somme di cui al punto 3 dell'Accordo stesso, sulla base dei pareri ricevuti dalla scrivente Commissione, si ricostruisce e si espone quanto segue.

L'Accordo Prevedi al punto 3. Stabilisce che:

*3. Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. **Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF.***

Si ritiene che tale importo (**cd importo sostitutivo**) riconosciuto dall'Accordo agli operai con rapporto di lavoro inferiore a tre mesi costituisca, per il lavoratore che ne sia beneficiario, **reddito di lavoro dipendente, ai sensi del comma 1 dell'art. 51 del TUIR, soggetto a tassazione separata.**

In primo luogo tale importo sostitutivo è qualificabile come reddito di lavoro dipendente in quanto la suddetta disposizione, stabilendo che *"il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"*, impone di ricondurre nella predetta categoria qualsivoglia erogazione in denaro o in natura che sia eseguita a favore del dipendente *"in relazione al rapporto di lavoro"*, anche se a titolo di

liberalità (cfr. in questo senso la Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997).

Inoltre, tale importo sostitutivo è assoggettabile, come reddito di lavoro dipendente, a tassazione separata ai sensi della lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR in quanto tale disposizione prevede che *"l'imposta si applica separatamente"* non solo sul *"trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente"*, ma anche sulle *"altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti"* e tale importo sostitutivo risulta riconducibile in questa seconda previsione impositiva. Ed infatti, stando a quanto emerge dalla sua formulazione letterale, tale previsione impositiva riconduce a tassazione separata qualunque altra somma erogata a favore dei lavoratori che soddisfi due diversi presupposti e cioè che sia corrisposta in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed a titolo di pagamento una tantum e non periodico (in questo senso si è espresso anche lo stesso Ministero delle Finanze nella Circolare n. 2 del 1986 e Cassazione).

Ebbene l'importo de quo erogato dai datori di lavoro del settore edile ai lavoratori dipendenti per il tramite delle Casse Edili/Edilcasse soddisfa entrambi i due presupposti a cui è subordinata l'applicazione della tassazione separata dalla seconda delle previsioni impositive recate dalla lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR in quanto non v'è dubbio che è dovuto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e ha natura di pagamento una tantum.

Alla luce di quanto esposto si riporta, pertanto, quanto acquisito circa il regime fiscale degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo.

Stabilito che gli importi sostitutivi in questione sono riconducibili a reddito di lavoro dipendente fra le *"altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione"* soggette a tassazione separata ai sensi della lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR, è giocoforza concludere che l'imponibile e l'aliquota da applicare a tale contributo devono essere determinate con i criteri dettati dal comma 2 dell'art. 19 del TUIR secondo cui *"le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1"*. Pertanto, in forza della disposizione appena trascritta, tale importo sostitutivo è imponibile per il suo importo lordo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge e cioè, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate quei contributi che *"afferiscono direttamente e immediatamente a*

tali indennità e somme nella loro fase di determinazione finale" (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 20 marzo 2001).

Inoltre, l'importo sostitutivo così riconosciuto deve essere assoggettato a ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF, all'atto del suo pagamento alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza ai sensi del primo comma dell'art. 23 del d.P.R. n. 600/1973, realizzandosi **il presupposto per l'applicazione della ritenuta già per effetto stesso del versamento del contributo alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza da parte del datore di lavoro**. La predetta ritenuta deve essere operata sull'importo sostitutivo ai sensi della lett. d) dell'art. 23 esclusivamente **"sulla parte imponibile ... delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico"** e quindi, come si è visto, sull'importo lordo dell'importo sostitutivo al netto delle sole ritenute di legge, senza cumulare la parte imponibile di tale indennità con la parte imponibile degli altri redditi conseguiti dal lavoratore dipendente. Inoltre, l'aliquota della ritenuta deve essere determinata con i criteri dettati dal richiamato comma 2 dell'art. 19 del TUIR per la tassazione separata delle altre indennità e somme.

Resta inteso che tale prelievo ha carattere provvisorio in quanto, ai sensi dell'art. 19 del TUIR l'Agenzia delle Entrate, deve **"riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti"** (cfr. Circ. AdE n. 29 del 20 marzo 2001).

L'aver stabilito che il datore di lavoro deve assoggettare a ritenuta le somme di cui al punto 3 dell'Accordo con un'aliquota determinata con gli stessi criteri del TFR, in via separata, trasferendo poi il relativo controvalore al netto della ritenuta alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza, comporta che l'applicazione di tale ritenuta non potrà dare luogo al prelievo di una maggiore IRPEF a carico dei lavoratori dipendenti iscritti alla Cassa Edili sulla retribuzione ordinaria, non dovendo essere cumulata con tale retribuzione.

Il regime contributivo degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo

Dagli approfondimenti e dai pareri acquisiti si ritiene che le somme di cui al punto 3 dell'Accordo sembrano configurabili come un accantonamento, piuttosto che come una contribuzione, al pari delle somme erogate per la gratifica natalizia e le ferie, in quanto i lavoratori dipendenti maturano il diritto a percepirlo dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente e sulla base dell'Accordo delegano quest'ultimo a versarlo alle Casse Edili/Edilcasse affinché, a loro volta, provvedano ad accantonarlo per poi erogarlo loro insieme alla gratifica natalizia. **Pertanto, sembra possibile concludere che l'importo sostitutivo sia assoggettabile alle ordinarie contribuzioni previdenziale ed assistenziali.**